

PREMESSA

Lo scopo delle direttive comunitarie del “nuovo approccio” è quello di garantire che industrie operanti nell’ambito dell’Unione Europea possano realizzare prodotti rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l’ambiente e gli animali, così come richiesto dall’Art. 100 del Trattato di Roma (diventato articolo 94, con riferimento alla versione consolidata attualmente in vigore). Vengono così eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri.

Il “nuovo approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro” e deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per raggiungere questo scopo.

La Direttiva Comunitaria 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, che sostituisce la precedente 98/37/CE (già direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti recepita con il DPR 459/96), nota come Direttiva Macchine, chiaro esempio del nuovo approccio, è lo strumento che tutti gli Stati dell’UE hanno deciso di adottare per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario. La Direttiva Macchine serve:

- > al Fabbricante, perché gli fornisce le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina, per salvaguardare le persone, l’ambiente e gli animali che potranno interagire con essa durante tutto il suo ciclo di vita;
- > agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla Commissione Europea), perché per mezzo di essa (e delle norme armonizzate) hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina sottoposta al loro esame.

Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il fabbricante deve:

- > svolgere un’accurata Valutazione dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili;
- > applicare il principio di integrazione della sicurezza (ed punto 1.1.2 dell’Allegato I della Direttiva), che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
- > allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l’uso e la manutenzione (con le caratteristiche specificate dal punto 1.7.4 dell’Allegato I);
- > costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti (come specificato dall’Allegato V); se la macchina rientra tra quelle elencate nell’Allegato IV, sottoporre la macchina all’esame da parte di un Organismo Notificato;

- > allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza, secondo le indicazioni dell’Allegato II;
- > apporre, se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, la marcatura CE sulla macchina (secondo quanto prescritto dall’Allegato III).

Il Fabbricante, con queste azioni, si assume la piena responsabilità della sicurezza della macchina e deve, inoltre, essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo che operano la “sorveglianza del mercato”.

La Direttiva, nell’Articolo 4, introduce i principi che regolano la “Sorveglianza del Mercato” sulla corretta applicazione dei suoi requisiti. In particolare, *gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.*

La marcatura CE non solleva il Datore di lavoro o il Commitente da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio. Infatti la macchina, pur essendo marcata CE, non deve presentare “carenze palesi” alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, che erroneamente il fabbricante non ha colmato in fase di progettazione e costruzione della stessa.

LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO IN ITALIA

La “Sorveglianza del Mercato” prevista, ad oggi, dal D.Lgs. 17/2010, è un processo di verifica di conformità che si struttura in varie fasi e coinvolge diversi “soggetti istituzionali”. In particolare è assicurata dallo Stato, tramite due Ministeri: il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), che si avvalgono del supporto tecnico operativo dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPEL) e delle Regioni. Le segnalazioni di non conformità provengono essenzialmente dagli Organi di Vigilanza territoriale. La fase di accertamento della rispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) sulla base del Fascicolo tecnico di costruzione è ancora espletato dall’ISPEL - in taluni casi congiuntamente al MLPS - e le azioni correttive successive sono intimate dal MSE; il controllo di ottemperanza sulle macchine già in servizio è coordinato dal MLPS. L’integrazione tra le fasi del processo sopra descritto, realizzata attraverso una sinergica interazione tra i vari soggetti, costituisce la “Filiera della Sorveglianza del Mercato”. Nello schema di seguito riportato sono riassunte le fasi della filiera della Sorveglianza del Mercato, i soggetti istituzionali responsabili e il quadro normativo di riferimento.

Tabella 1

N.	FASI	SOGGETTI ISTITUZIONALI RESPONSABILI	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1.	Vigilanza	ASL e ARPA (e relativa Regione di appartenenza), Dipartimenti Periferici ISPESL e Dipartimenti Provinciali del Lavoro	Art. 6 comma 3 del DLgs 17/2010 Art. 70 comma 4 DLgs 81/08 e s.m.i.
2.	Preanalisi del Comitato Interministeriale	MSE, MLPS, ISPESL, Coordinamento delle Regioni e delle provincie autonome	Art. 6 commi 1, 4 (macchine) e 5 (quasi-macchine) del DLgs 17/2010 e Decreto dei Ministeri delle Attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2004
3.	Accertamento tecnico	ISPESL - GLAT (Gruppo Lavoro Accertamenti Tecnici)	Art. 6 comma 2 del DLgs 17/2010
4.	Verifica del Comitato Interministeriale	MSE, MLPS, ISPESL, Coordinamento delle Regioni e delle provincie autonome	Art. 6 commi 1, 4 (macchine) e 5 (quasi-macchine) del DLgs 17/2010 e Decreto dei Ministeri delle Attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2004
5.	Controllo sul territorio	MLPS	Art. 6 commi 1 e 7 del DLgs 17/2010
6.	Comunicazione alla Commissione Europea	MSE	Art. 7 comma 2 del DLgs 17/2010 (clausola di salvaguardia) e Art. 5 comma 1 (procedura di contestazione di una norma armonizzata)
7.	Decisioni della Commissione Europea	Comitato permanente di cui all'art. 22 della Direttiva 2006/42/CE	Art. 7 comma 3 del DLgs 17/2010

GRUPPO LAVORO ACCERTAMENTI TECNICI (GLAT)

In conformità all' Art. 6 comma 2 del D.Lgs. 17/2010, il MSE e il MLPS, per gli accertamenti di carattere tecnico, si avvalgono dell'ISPESL ed in particolare del GLAT, un gruppo costituito da funzionari dell'Istituto fra i più esperti nelle varie discipline afferenti alla Direttiva Macchine. L'attività di accertamento tecnico svolta dall'ISPESL è iniziata nel 1996. L'esperienza acquisita dall'Istituto nel campo della sicurezza delle macchine è notevole, e deriva dall'attività di controllo che da sempre ha svolto nel settore, dall'attività di normazione attivamente seguita presso i principali Enti di normazione nazionali ed internazionali, nonché dall'attività di ricerca, sempre più indirizzata al supporto della stessa attività di controllo e normazione.

Per ogni macchina segnalata non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I al D.Lgs. 17/2010 viene avviata un'attività di accertamento tecnico condotta da un funzionario. I funzionari del GLAT sono gli stessi che partecipano, ciascuno per le materie di competenza, ai lavori nei vari consessi nazionali ed internazionali ove si formano i pareri tecnici, anche per uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle Direttive del nuovo approccio, in rappresentanza dell'Istituto e/o dei Ministeri e/o degli Enti di normazione.

In seno al GLAT viene formulato collegialmente il parere sulla base di quello espresso dal funzionario incaricato degli accertamenti, ed il tecnico incaricato è sempre scelto fra quelli più esperti nella tipologia di macchine di cui trattasi, sia per l'esperienza acquisita in controlli simili, sia perché esperto incaricato di seguire i lavori normativi afferenti a detta tipologia di macchine. Viene inoltre tenuto conto dei

pareri già espressi in casi simili e, nella misura del possibile, come prassi viene fatto sempre riferimento alle autorevoli documentazioni tecniche esistenti, fra le quali, difficilmente ignorabili, sono le norme armonizzate ed i documenti, ancorché non definitivi, espressi nell'ambito dei lavori degli enti nazionali ed internazionali di normazione. Le risultanze delle attività di accertamento tecnico sono riportate in un registro informatico che permette all'Istituto di monitorare e gestire l'attività svolta e di rendicontarla statisticamente. La rendicontazione statistica è comunicata agli altri soggetti istituzionale anche attraverso la pubblicazione di un rapporto a frequenza biennale sull'attività di sorveglianza del mercato svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine. L'Istituto, in particolare il Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, ha inoltre attivato una ricerca, nel proprio piano triennale, in stretta collaborazione con le Regioni e con la partecipazione dei Ministeri "connessi" al campo di applicazione della Direttiva Macchine, che miri a strutturare una banca dati condivisa tra i vari attori della sorveglianza del mercato, che si proponga come "sistema attivo" di comune consultazione e quindi di riferimento per coloro che sono incaricati di vigilare e valutare le "condizioni" essenziali di sicurezza di cui al D.Lgs. 17/2010.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: www.lavoro.gov.it/lavoro • www.sviluppoeconomico.gov.it
Contatti: luigi.monica@ispesl.it

PAROLE CHIAVE

Macchine; D.P.R. 459/1996; Sorveglianza del Mercato.